



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

ART. 1	Oggetto
ART. 2	Funzionario responsabile del tributo
ART. 3	Ravvedimento
ART. 4	Accertamento
ART. 5	Notificazione degli atti
ART. 6	Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali
ART. 7	Riscossione ordinaria
ART. 8	Riscossione coattiva
ART. 9	Sospensione e dilazione dei termini di versamento
ART. 10	Rateizzazione dei crediti arretrati
ART. 11	Rimborsi
ART. 12	Compensazione
ART. 13	Contenzioso
ART. 14	Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi delle entrate dell'Ente

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
- ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
- ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Il presente Regolamento disciplina tutte le entrate del Comune di Cori tributarie ed extra-tributarie.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

ART.2 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.

2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza (ovvero: in accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.)

3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- m) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili.

ART. 3 RAVVEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n.449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art.13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n.472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art.13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n.472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ART. 4 ACCERTAMENTO

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n.427.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50€.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50€.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste di cui all'art.2, comma 3, lettera b) del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse, si applica la sanzione da 100€ a 500€.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2,3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 161, della legge 27 Dicembre 2006, n.296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

ART.5 NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) messo notificatore;
 - b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006;
 - d) posta elettronica certificata.
2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:
 - ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - ✓ € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;

✓ € 8,35 per gli atti notificati all'estero.

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 6 - INTERRELAZIONI TRA L'UFFICIO TRIBUTI E GLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:

- a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
- b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.

3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili

Art. 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
- b) in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.

2. L'attività di riscossione dell'ente locale è regolata dall'art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ai sensi della lettera a) dell'art.1 comma 792 della legge su menzionata, l'avviso di accertamento emesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e

cautelari, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso; l'avviso di accertamento deve contenere devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 9 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

ART. 10 – RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di avvisi di accertamento di cui alla legge 160/2019 o avvisi di pagamento con notifica o entrate extra-tributarie può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, non inferiori ad € 100,00, nei limiti seguenti:

- | | |
|---|------------------------|
| a) per debiti fino a 100€ | nessuna rateizzazione; |
| b) per debiti da € 100,01 a € 500,00 | 3 rate mensili; |
| c) per debiti da € 500,01 a € 3000,00 | 10 rate mensili; |
| d) per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 | 18 rate mensili; |
| e) per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 | 36 rate mensili; |
| f) per debiti oltre € 20.000,01 | 60 rate mensili. |

2. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

3. A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1) Persone fisiche e ditte individuali:

- a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;

2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
- c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 15.000,00;

3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) copia del bilancio di esercizio;
- c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, o consulenti del lavoro.

4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). Sulle rate sono calcolati gli interessi legali aumentati del 2%. La rateizzazione sarà concessa verificata l'inesistenza di morosità relative a precedente rateazione dello stesso contribuente.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è invece superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

6. Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate, in deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 5, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.

7. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui al comma 3;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00

8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 11 – RIMBORSI

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

ART. 12 – COMPENSAZIONE

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione dei tributi, totale o parziale, con eventuali crediti certi che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

Per crediti certi si intendono fatture elettroniche (o altre notule di pagamento e simili) che risultano liquidate dagli Uffici comunali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La compensazione avviene sia su istanza di parte, che su proposta dell'ufficio; in ogni caso, la compensazione, è disposta dal dirigente responsabile dell'entrata interessata e inviata al dirigente dei servizi finanziari; nel provvedimento è indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato utile alla compensazione.

3. Resta inteso che in caso di istanza, il contribuente rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le somme oggetto della compensazione stessa.

4. L'esito della compensazione sarà comunicato al contribuente a mezzo PEC e/o raccomandata A/R.

5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenze o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

8. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

9. L'art. 23 comma 1, del dlgs. 472/1997, prevede che: *“Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”*. Il successivo comma 2 stabilisce che: *“In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”*. Inoltre l'art. 8, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000, si stabilisce che *“L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”*.

ART. 13 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

3. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

4. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 1 punti percentuale, come previsto dall' art. 1, c. 165, della legge n. 296/2006

**ART. 14 - VERSAMENTI E LIMITI DI ESENZIONE
PER PAGAMENTI E RIMBORSI DELLE ENTRATE DELL'ENTE**

1. Nei casi in cui il pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali o extra tributarie deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente, oppure, nei casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli o per i casi di rimborso da parte dell'ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

1. IMU e TASI: € 12,00
2. Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 12,00; annuale: € 12,00
3. COSAP: permanente € 12,00; temporanea € 12,00
4. Imposta di Pubblicità: permanente € 12,00; temporanea € 12,00
5. Imposta di soggiorno: € 12,00
6. Altre entrate di natura patrimoniale o extra tributarie: € 12,00

2. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 30,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 30,00 euro, salva prescrizione.